

Libera Circolazione delle Merci

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione delle Merci

Il settore relativo alla "libera circolazione delle merci" contempla, allo stato attuale, 9 procedure di infrazione, di cui numero 7 procedure concernenti presunte violazioni del diritto comunitario e numero 2 procedure attinenti la presunta mancata attuazione di direttive comunitarie.

Tutte le procedure interessate dal presente settore si attestano alla fase non propriamente contenziosa disciplinata dall'art. 226 TCE.

In particolare, delle 9 procedure attualmente pendenti, 4 risultano ferme allo stadio di "messa in mora" ex art. 226 TCE, (P.I. n. 2007/4915, 2007/4764, 2007/4125, 2007/2393), mentre numero 3 procedure sono pervenute al passaggio del "parere motivato" Rileva il posizionamento allo stadio del "ricorso" di fronte alla Corte di giustizia delle procedure n. 2003/5258 e n. 2005/4897. Non risulta che da tali procedure, nel loro complesso, possano derivare effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2008/0783	Mancato recepimento della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati	PM	No
Scheda 2 2008/0679	Mancato recepimento della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)	PM	No
Scheda 3 2007/4915	Ostacoli all'uso di contatori di gas del tipo venturimetrico a diframma	MM	No
Scheda 4 2007/4764	Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia	MM	No
Scheda 5 2007/4125	Ostacoli all'importazione in Italia di acqua imbottigliata per il consumo umano	MM	No
Scheda 6 2007/2393	Indicazione obbligatoria dell'origine dell'olio di oliva	MM	No
Scheda 7 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento (videogiochi)	PM	No

Scheda 8 2005/4897	Etichettatura delle carni avicole – disposizioni contro l'influenza aviaria	RC C- 383/08	No
Scheda 9 2003/5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato	RC C-47/09	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2008/0783** Procedura di infrazione ex art. 226.

“Mancata attuazione della direttiva 2007/45/CE, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione, con lettera n. C(2009)4779 del 25 giugno 2009, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva 2007/45/CE.

Ai sensi dell'art. 8 della direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro l'11 ottobre 2008, informandone immediatamente la Commissione.

Allo stato attuale, si rileva che le autorità italiane hanno inserito, nel disegno di legge comunitaria 2008, la delega per il recepimento della direttiva in questione nel diritto interno.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un Parere Motivato ex art 226 TCE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2008/0679 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata trasposizione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).”

Settore: Libera circolazione delle merci

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione, con lettera n. C(2009)4775 del 25 giugno 2009, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2006/42/CE.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa entro il 29 giugno 2008, informandone immediatamente la Commissione.

Al riguardo, poichè la delega per il recepimento della direttiva, come introdotta nella legge comunitaria 2007, è scaduta il 29 giugno 2008, si rileva che la stessa è stata ripresentata nel disegno di legge comunitaria 2008.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2007/4915 Procedura di infrazione ex art. 226
"Ostacoli all'uso e al commercio di contatori del gas di tipo venturimetrico a diaframma".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea contesta la non conformità della legislazione italiana in tema di pesi e misure - in forza della quale risultano vietati l'importazione e l'uso in Italia di contatori del gas di tipo venturimetrico e più in generale di tutti gli strumenti di misura di tipo non "volumetrico" - con gli artt. 28 e 30 del Trattato CE.

Questi ultimi stabiliscono che, quando un prodotto presenta tutti i requisiti, richiesti dalla legislazione di uno Stato membro ai fini della sua fabbricazione, commercializzazione ed impiego, lo stesso prodotto deve poter liberamente circolare per il territorio delle Comunità europee anche se questo non soddisfa le caratteristiche richieste, per il suo commercio ed utilizzazione, dalla normativa vigente negli Stati membri di importazione, a meno che motivi di "interesse pubblico" non siano di ostacolo a tale circolazione. In particolare, la Commissione ritiene che gli strumenti di misura, che non siano soggetti alla disciplina comunitaria specifica contenuta nella Direttiva 2004/22/CE, rientrino nell'ambito di applicazione dei sopra menzionati artt. 28 e 30 TCE. Di conseguenza, poichè gli "strumenti" suddetti risultano estranei, di fatto, all'applicazione della citata direttiva e rimangono pertanto sottoposti agli artt. 28 e 30 del Trattato, verrebbero colpite di illegittimità quelle norme dei Paesi membri che impedissero l'immissione sul mercato interno degli strumenti in questione, quando gli stessi risultassero pienamente conformi alle prescrizioni contenute nella normativa dello Stato di esportazione.

In Italia, l'art. 22 del Testo unico delle Leggi sui pesi e sulle misure dispone che i "contatori del gas", per essere commercializzati in Italia, ovvero riparati o trasferiti, in Italia, dal luogo del loro impiego, devono essere muniti di specifici marchi nazionali, i quali vengono apposti in base ad una previa ispezione, seguita da una consultazione del Comitato centrale metrico. Al riguardo, la Commissione constata che, in quanto l'art. 1 del Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure indica il "metro cubo" come unica unità legale di misurazione del volume, il Comitato centrale metrico non potrebbe approvare i misuratori in oggetto, in quanto questi non sono di tipo volumetrico e pertanto non potrebbero esprimere misurazioni in termini di metri cubi. Peraltro, si sottolinea che i limiti imposti dalla legislazione italiana potrebbero essere ammessi, solo a condizione di risultare strettamente necessari alla tutela di esigenze pubbliche, ovvero di principi comunque ritenuti vincolanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, incombendo all'Italia medesima l'onere di provare tali circostanze.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2007/4764 - ex art. 226 del Trattato CE.**

"Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia"

Settore: Ambiente**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia la non compatibilità della legislazione interna in materia di ricevitori radio con l'art. 28 TCE, che sancisce il principio del libero scambio delle merci.

In particolare, il Decreto n. 548/1995 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni dispone all'art. 2, paragrafo 1, che in Italia i ricevitori radio possono sintonizzarsi solo sulle bande di frequenza fissate negli allegati ai decreti del 25 giugno 1985 e 27 agosto 1987, emanati dallo stesso Ministero. Il paragrafo 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che la rispondenza dei ricevitori sonori alle prescrizioni di frequenza, come indicate nei decreti del 1985 e del 1987, debba essere attestata da un certificato di conformità riportato nel manuale d'uso degli apparecchi stessi. A tal proposito, pur prevedendo la legislazione nazionale che gli standards di cui sopra debbano indifferentemente applicarsi sia ai ricevitori radio fabbricati in Italia sia a quelli fabbricati e commercializzati in altri paesi membri, la Commissione osserva in primo luogo che tali apparecchi, ove realizzati in altri paesi UE e conformi alle legislazioni in essi vigenti, non possono comunque essere importati in Italia qualora risultino idonei a ricevere frequenze oltre quelle autorizzate dalla legislazione italiana, attesa, del resto, l'impossibilità di modificare le frequenze stesse successivamente alla fabbricazione dell'oggetto. In seconda battuta si rileva che, anche nel caso in cui i ricevitori risultino tecnicamente adeguati alla legislazione nazionale, gli importatori debbono sopportare costi di etichettatura supplementari rispetto al prodotto italiano, per procurarsi il parere di conformità. Pertanto, la Commissione sostiene che il sistema istituzionale interno introduca indirettamente delle limitazioni al libero scambio intercomunitario dei prodotti, con conseguente violazione dell'art. 28 TCE, il quale vieta tutte le misure nazionali di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni da altri paesi membri. L'articolo da ultimo citato, peraltro, ammette che il principio della libera circolazione delle merci possa subire una deroga solo ove questa sia funzionale alla tutela di un interesse pubblico e risulti proporzionata rispetto a tale scopo di tutela. Tuttavia, nel caso di specie, le autorità italiane non hanno dimostrato, in base a studi scientificamente impostati, come l'immissione sul mercato interno di apparecchi esteri, idonei a captare bande di frequenza oltre quelle ammesse dal diritto italiano, possa risultare lesiva dell'igiene pubblica ovvero della sicurezza pubblica.

Stato della Procedura

In data 16 ottobre 2008 è stata inviata una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Le autorità italiane hanno fornito la loro replica in data 18 dicembre 2008, dando peraltro contezza dell'intenzione di eliminare le norme contestate.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2007/4125 Procedura di infrazione ex art. 226
"Restrizioni alla commercializzazione dell'acqua potabile in bottiglia proveniente da altri Stati membri".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell'art. 28 del Trattato CE, relativo alla libera circolazione delle merci nel territorio delle Comunità europee, nonché dell'art. 8, paragrafo 1 della direttiva 98/34/CE. Quest'ultimo stabilisce, fra l'altro, che quando gli Stati membri delle Comunità definiscono una regola, o altro requisito, la cui osservanza è obbligatoria affinché un prodotto possa essere legalmente commercializzato, debbono darne comunicazione preventiva alla Commissione europea stessa. La Commissione ritiene che tali norme comunitarie siano state disattese dal Decreto Legislativo n. 27 del 2 Febbraio 2002, il quale definisce gli standards che debbono essere rispettati per le acque potabili in bottiglia, destinate al consumo umano. In proposito, il precedente Decreto Legislativo 31/2001, il quale dava attuazione alla direttiva 98/83/CE, stabiliva, in conformità con essa, che i valori microbiologici richiesti per dette acque dovevano essere necessariamente soddisfatti al momento dell'imbottigliamento o dell'introduzione in altri contenitori, non essendo richiesta la permanenza di tali requisiti in relazione ai momenti successivi della catena di distribuzione. Il Decreto Legislativo 27/2002, invece, modificando il precedente, introduce criteri più rigidi, in quanto stabilisce che l'acqua potabile confezionata in bottiglie o contenitori deve rispettare i parametri - come indicati nel decreto stesso - non solo in fase di imbottigliamento o collocazione in altri recipienti, ma, altresì, al momento della commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo. Pertanto, alcuni importatori francesi e tedeschi hanno lamentato l'impossibilità di commercializzare in Italia il loro prodotto, in quanto lo stesso, pur presentando i requisiti stabiliti dalla normativa europea, cioè i valori microbiologici sussistenti al momento dell'immissione nei contenitori, non garantiva la permanenza di tali coefficienti durante tutta la catena di distribuzione. Pertanto la Commissione rileva come la normativa italiana introduca dei limiti alla libera circolazione delle merci, sancita dall'art. 28 TCE. Peraltro, ai sensi della direttiva 98/34/CE, le autorità italiane avrebbero dovuto comunicare alla Commissione europea, prima della sua entrata in vigore, il D. Lgs contestato, in quanto contenente dei parametri tecnici da soddisfarsi a pena dell'incommerciabilità di un prodotto. In quanto tale comunicazione non è stata effettuata, la norma in questione contraddice, altresì, la direttiva da ultimo citata.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2007/2393 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE "Norme di etichettatura e di commercializzazione dell'olio di oliva".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi imposti dall'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, relativo alla commercializzazione dell'olio di oliva.

Al riguardo, evidenzia come la commercializzazione dell'olio di oliva costituisca un ambito disciplinato da norme comunitarie armonizzate – segnatamente dal summenzionato Reg. n. 1019/2002 nonché dal Reg. n. 865/2004, essendo pertanto preclusa agli Stati membri la possibilità di regolamentare tale settore mediante norme nazionali quali il Decreto ministeriale pubblicato il 19 Ottobre 2007.

Inoltre il summenzionato decreto sancisce l'obbligo di indicare nell'etichetta dell'olio di oliva il paese da cui provengono le olive e quello in cui è ubicato il frantoio, in contrasto con l'articolo 4 del reg. n. 1019/2002, ai sensi del quale tale indicazione non è obbligatoria ma meramente facoltativa.

Infine, l'articolo 6 del decreto non prevede la possibilità, nel caso di oli vergini ed extra vergini di oliva provenienti in misura pari o superiore al 75% da altro Stato membro o dalla Comunità, di indicare nell'etichetta l'origine comunitaria del prodotto e la relativa percentuale, in contrasto con la norma comunitaria che prevede espressamente tale possibilità.

In data 14 marzo 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la competitività ha ribadito che il Decreto del 19 ottobre 2007 è stato emanato ad opera del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Per quanto attiene al merito della procedura, ribadisce la contrarietà a rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine delle olive, che il Regolamento comunitario 1019/2002 prevede solo come facoltativa.

Stato della Procedura

In data 28 febbraio 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

In data 24 aprile 2008, il Ministero delle Politiche Agricole ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico elementi informativi, ai fini della risposta da fornire alla Commissione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2005/5055 Procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato CE "Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento".

Settore: Libera circolazione delle merci

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione rileva che l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28 e 30 del Trattato CE, secondo cui gli Stati membri non possono introdurre restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri o misure che abbiano effetti equivalenti.

La Commissione europea ritiene incompatibile con i predetti articoli del TCE la normativa nazionale recante le procedure per la produzione e commercializzazione di apparecchi da intrattenimento che non distribuiscano vincite, in quanto introdurrebbe ostacoli ingiustificati alla libera circolazione di tali prodotti. In particolare, il decreto AAMS dell'8/11/2005 e la Circolare esplicativa del 18/11/2005 prevedono che gli apparecchi da intrattenimento, di cui è causa, siano sottoposti a verifica tecnica di conformità, la quale, ove si concluda con un parere positivo, consente il rilascio di un certificato di conformità. La stessa circolare, inoltre, prevede l'apposizione, sugli apparecchi, di un dispositivo elettronico finalizzato alla loro identificazione: tali procedure autorizzative sono ritenute dalla Commissione troppo gravose e tali da implicare costi economici eccessivi, i quali ostacolerebbero pesantemente la commercializzazione, in Italia, degli apparecchi da intrattenimento non distributori di vincite importati dagli Stati membri, con violazione degli art. 28 e 30 del TCE.

Con particolare riferimento ai costi predetti, la Commissione sottolinea, ancora, che la previsione di un'autorizzazione, quale condizione per l'immissione in commercio di un prodotto non interno ma importato da un altro Stato membro, è giustificata solo se comporta, per l'operatore stesso sottoposto ad autorizzazione, l'esborso di somme proporzionate alle spese "necessarie" all'ispezione amministrativa e non eccedenti tale funzionalità. Pertanto, i costi della procedura autorizzativa, concernente gli apparecchi da intrattenimento importati da altri paesi della Comunità, risultano eccessivi, in quanto non appaiono, secondo la Commissione, strettamente imposti dalle esigenze di controllo, soprattutto nel caso in cui gli apparecchi in oggetto siano stati già autorizzati al commercio nel loro paese di provenienza. Infine, la Commissione rileva come implichino un costo amministrativo superfluo, operante in pregiudizio ulteriore al principio della libera circolazione delle merci sancito dal Trattato, la norma italiana che prevede la reiterazione del controllo autorizzatorio su apparecchi sostanzialmente identici ad altri già importati in precedenza e già provvisti di autorizzazione.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2005/4897 procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato CE “Etichettatura delle carni avicole – disposizioni contro l’influenza aviaria”.

Settore: Libera circolazione delle merci

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione sostiene che la Repubblica Italiana, mediante adozione dell’ordinanza ministeriale del 26 agosto 2005, come da ultimo modificata dall’ordinanza 17 dicembre 2007, abbia violato l’art. 3, par. 1 e l’art. 18, par. 2 della Direttiva 2000/13, in combinato disposto con l’art. 5, par. 3 e 4 del Reg. 1906/90 e con l’art.5, par. 5 del Reg. 543/2008.

L’ordinanza 17 dicembre 2007 ha confermato le disposizioni precedenti in ordine all’obbligo del produttore o del primo destinatario, se italiani, di indicare, nell’etichettatura delle carni avicole fresche, il paese di origine di tale merce, ove questa provenga da paesi terzi o da paesi della Ue. La Commissione osserva che tali previsioni, laddove assoggettano all’indicazione del paese di origine anche il prodotto proveniente dall’Unione europea, contrastano con la normativa comunitaria sopra menzionata ed in particolare: 1) con la Dir. 2000/13/CE, la quale, definendo i dati da riportare nell’etichetta dei prodotti alimentari in generale, rende obbligatoria l’indicazione del paese di origine solo quando l’omissione di tale riferimento possa ingannare il consumatore circa tali origine e provenienza, ovvero quando tale dicitura si imponga per esigenze di tutela della salute pubblica; 2) con i Reg.ti 1906/90 e 543/2008, che impongono la menzione del paese di origine delle carni avicole solo ove queste siano confezionate e provengano da paesi terzi. L’Italia ha eccepito, a riguardo, che la norma contestata, in quanto adottata in occasione dell’emergenza dovuta al fattore “aviaria”, si è resa necessaria ai fini di una piena informazione del consumatore sulla provenienza della merce e di una rapida rintracciabilità, da parte degli operatori, dei prodotti avicoli nocivi. Pertanto, la deroga nazionale alla disciplina comunitaria verrebbe autorizzata da questa medesima, per un’efficace protezione della “salute pubblica”. La Commissione replica che l’Italia non ha fornito prove specifiche dell’inadeguatezza delle regole comunitarie, in materia di etichettatura, ad informare il consumatore sull’origine del pollame e che l’obbligo di indicare la provenienza delle carni avicole, anche quando le stesse vengano importate in Italia da paesi Ue, risulta pleonastico ai fini della tutela della salute pubblica, attesa l’esistenza di una cospicua normativa comunitaria di prevenzione.

Stato della Procedura

Il 25/8/2008 la Commissione ha presentato un Ricorso di fronte alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2003/5258 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Etichettatura dei prodotti di cioccolato definiti dalla Direttiva 2000/36/CE con la dizione “cioccolato puro””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Politiche Agricole.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 della Direttiva 2003/36/CE, relativa ai prodotti di cioccolato e di cacao destinati all'alimentazione umana, nonché degli obblighi derivanti dall'art. 2 n. 1 lett. a) della Direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari. La Commissione, in particolare, dichiara incompatibile con la summenzionata normativa comunitaria l'art. 28 della legge n. 38/2002 (Legge Comunitaria 2001) e l'art. 6 del D.Lgs. n. 178/2003, ai sensi dei quali l'etichetta dei prodotti di cacao e di cioccolato in commercio deve recare l'indicazione “cioccolato puro” se essi sono composti esclusivamente di burro di cacao, laddove, se risultino utilizzati anche grassi vegetali diversi dal burro di cacao, l'indicazione “cioccolato puro” non potrà figurare nell'etichetta. In merito, la Commissione sostiene che l'etichetta con la dizione “cioccolato puro” è illegittima, in quanto non rientra nell'elenco tassativo di tutte le denominazioni di vendita con cui i prodotti di cioccolato possono essere commercializzati (l'elenco delle denominazioni è contenuto nell'allegato I della Direttiva 2000/36/CE).

La Commissione afferma, altresì, che tale denominazione potrebbe indurre il consumatore a ritenere, erroneamente, che il prodotto contenente l'indicazione “cioccolato puro” sia di qualità superiore rispetto al prodotto che non contiene tale indicazioni, creando, pertanto, una distorsione della concorrenza tra le imprese produttrici di cioccolato.

Stato della Procedura

In data 12 febbraio 2008 è stato notificato un Ricorso presentato alla Corte di Giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA